

# Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA)

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ... <sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 21 marzo 1997<sup>2</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione è modificata come segue:

*Titolo dopo l'art. 57a*

## **Titolo quarto<sup>bis</sup>: (nuovo) Procedura di consultazione**

*Art. 57b (nuovo) Scopo*

<sup>1</sup> La procedura di consultazione ha lo scopo di coinvolgere i Cantoni, i partiti politici e gli ambienti interessati nella procedura decisionale della Confederazione.

<sup>2</sup> La procedura di consultazione fornisce informazioni sull'esattezza materiale del progetto, sulla sua idoneità all'attuazione e sul consenso che esso raccoglie.

*Art. 57c (nuovo) Oggetto*

<sup>1</sup> La procedura di consultazione è indetta per progetti di ampia portata politica, finanziaria, economica o culturale.

<sup>2</sup> La procedura di consultazione è indetta segnatamente per:

- a. modifiche costituzionali;
- b. disposizioni di legge fondamentali ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale<sup>3</sup>;
- c. trattati internazionali che sottostanno al referendum e contengono disposizioni fondamentali ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 lettere a-g della Costituzione federale.
- d. ordinanze importanti ai sensi del capoverso 1.

<sup>1</sup> FF ...  
<sup>2</sup> RS 172.010  
<sup>3</sup> RS 101

*Art. 57d (nuovo) Competenza*

<sup>1</sup> Il Consiglio federale indice la procedura di consultazione su proposta del dipartimento o della Cancelleria federale.

<sup>2</sup> Per progetti di importanza secondaria, il dipartimento o la Cancelleria federale può sentire gli ambienti interessati.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale annuncia pubblicamente l'indizione di una procedura di consultazione indicando il termine di consultazione e l'Ufficio al quale richiedere la documentazione.

<sup>4</sup> Il dipartimento o la Cancelleria federale è competente per la preparazione e l'esecuzione della procedura di consultazione nonché per il riassunto e la valutazione dei suoi risultati.

*Art. 57e (nuovo) Partecipazione alla procedura di consultazione*

<sup>1</sup> Ogni persona e ogni organizzazione può partecipare a una procedura di consultazione e inoltrare un parere.

<sup>2</sup> Sono invitati a esprimere il proprio parere:

- a. i Cantoni;
- b. i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale;
- c. le federazioni centrali e gli organi di coordinamento d'importanza nazionale interessati;
- d. in singoli casi altre cerchie interessate.

<sup>3</sup> La Cancelleria federale tiene l'elenco dei destinatari secondo il capoverso 2 lettere a-c.

<sup>4</sup> È presa conoscenza dei pareri pervenuti.

*Art. 57f (nuovo) Principio della pubblicità*

<sup>1</sup> La documentazione, i pareri pervenuti e il riassunto dei risultati della procedura di consultazione sono accessibili al pubblico.

<sup>2</sup> Mediante la concessione del diritto di consultazione, la distribuzione di copie o la pubblicazione in forma elettronica, i pareri sono resi accessibili al pubblico e possono essere elaborati tecnicamente a tal fine.

<sup>3</sup> La legge del ...<sup>4</sup> sulla trasparenza non è applicabile.

*Art. 57g (nuovo) Forma e termine*

<sup>1</sup> La procedura di consultazione si svolge per scritto, in forma cartacea e in forma elettronica.

<sup>4</sup> RS ...(RU...; FF ...)

<sup>2</sup> In casi fondati una procedura di consultazione può svolgersi completamente o parzialmente in forma di conferenza. In questo caso è tenuto un verbale della conferenza.

<sup>3</sup> Il termine di consultazione è in genere di tre mesi. Può essere eccezionalmente prorogato o ridotto in modo adeguato, segnatamente tenendo conto di possibili interferenze con vacanze e giorni festivi nonché del contenuto e della portata del progetto.

*Art. 57h (nuovo) Disposizioni esecutive*

Il Consiglio federale disciplina i dettagli mediante ordinanza, segnatamente:

- a. la definizione più dettagliata dell'oggetto (art. 57c);
- b. i criteri e la procedura per l'integrazione nell'elenco dei destinatari (art. 57e cpv. 3);
- c. lo svolgimento della procedura di consultazione in forma elettronica (art. 57g);
- d. il contenuto, l'allestimento e la distribuzione della documentazione;
- e. il trattamento dei pareri pervenuti, segnatamente la loro valutazione, la preparazione tecnica, la pubblicazione e l'archiviazione;
- f. il coordinamento e la pianificazione delle singole procedure di consultazione.

II Modifica del diritto vigente

1. La legge del 13 dicembre 2002<sup>5</sup> sul Parlamento è modificata come segue:

*Art. 112 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 112a (nuovo) Procedura di consultazione*

<sup>1</sup> Nell'ambito della preparazione di un importante atto legislativo, la commissione sottopone per parere ai Cantoni, ai partiti politici e agli ambienti interessati il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo.

<sup>2</sup> La Cancelleria federale deve essere informata dell'indizione della procedura di consultazione.

<sup>3</sup> Gli articoli 57b – 57g della legge del 21 marzo 1997<sup>8</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione sono applicabili per analogia.

III

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>5</sup> RS ... (RU ...; FF ...)